

L'attività dei CPO è, indubbiamente, funzionale alla crescita democratica della società attraverso la promozione della soggettività femminile, sia valorizzando la professionalità delle avvocate, i cui risultati economici rimangono ancora inferiori a quelli conseguiti dai colleghi maschi che mettendo a disposizione delle altre donne l'esperienza acquisita sul campo dalle avvocate impegnate nella difesa delle donne, nella consapevolezza che la vocazione dell'avvocatura è quella di far emergere e sostenere i diritti dei più deboli.

Le giornate romane non potevano, quindi, omettere di dedicare uno spazio di rilievo al tema della violenza di genere, che si pone, notoriamente come un freno allo sviluppo democratico della società e una grave violazione dei diritti umani delle donne. Tale argomento ha occupato un intero pomeriggio dedicato alle relazioni di giuriste straniere e la mattina successiva in cui sono stati conclusi i lavori nell'ambito di una tavola rotonda di riflessione e di proposte per il superamento delle criticità che ancora nel nostro paese rallentano la prevenzione e la repressione della violenza di genere.

Tutte d'accordo, le relatrici nel asserire che il fenomeno della violenza di genere ha natura strutturale e che si annida nello squilibrio delle relazioni tra i sessi e colpisce le donne in quanto donne essendo espressione del desiderio di controllo dell'uomo nei confronti delle donne.

Riscrivere la grammatica della relazione tra i sessi è un processo che comporta una riforma sociale che passa attraverso la diffusione della cultura della parità.

Un ruolo chiave nella repressione della violenza di genere è svolto dall'azione giudiziaria e della sanzione penale, la cui efficacia di prevenzione speciale è stata ribadita dalla stessa Convenzione di Istanbul.

Le relatrici del Marocco, Tunisia e Spagna hanno illustrato le peculiarità degli istituti di repressione penale dei rispettivi ordinamenti e le criticità che i rispettivi sistemi giuridici denotano nell'affrontare un fenomeno imponente come la violenza di genere, a lungo misconosciuto. Singolare l'esperienza della Spagna che volendo stigmatizzare la valenza femicida della violenza domestica ha ideato uno schema sanzionatorio che punisce più gravemente il reato commesso dal partner di sesso maschile, rispetto alla pena comminata per lo stesso reato a carico di un soggetto di sesso femminile.

La particolare connotazione della violenza domestica che sfrutta lo stereotipo vetero-patriarcale della superiorità maschile, unitamente al fatto che il suo atavico misconoscimento non risulta affatto debellato, rendono più problematica la tutela giudiziaria delle donne a fronte delle note criticità della nostra giustizia rispetto alle istanze delle vittime di reato ed all'attuazione del relativo standard europeo.

E' stato autorevolmente ribadito da più di una relatrice delle nostre giornate romane, che il senso di impunità dell'uomo violento, ove l'azione giudiziaria non sia tempestiva, alimenta nella donna -vittima la percezione della propria inferiorità, che traducendosi in rassegnazione, incentiva ritrattazioni dell'originaria denuncia nel corso del processo che possono, come l'esperienza insegna, causare successivamente un'incontrollabile *escalation* di violenza, che può sfociare nel feticidio.

"Fare giustizia" significa stigmatizzare la connotazione sessista della violenza contro le donne e punirla adeguatamente ma anche accogliere la vittima senza pregiudizi e stereotipi, che la colpevolizzino.

E' stato osservato dalle relatrici che le querele presentate in pendenza di separazioni o procedimenti per l'affidamento della prole non dovrebbero, come di frequente accade, invece, scontare, in via generalizzata, il pregiudizio della "strumentalità", che dimostra come colpevolmente si ignori tuttora che la perdita del controllo della compagna aumenta la propensione alla violenza. Siffatta ignoranza può essere la causa di sottovalutazione del rischio che corre una donna nel momento in cui decide di lasciare il compagno, che non ne accetta la libertà di scelta. Si è dovuto ancora sottolineare che la violenza domestica non va confusa con la "conflittualità familiare" ma che i giudici ed i consulenti tecnici nominati per valutare le capacità genitoriali

sovente non considerano che un padre che ha maltrattato la partner non può essere considerato “un buon padre”. Si è sottolineato che applicando indiscriminatamente l’affidamento condiviso sovente si costringe la donna a mediare con l’ex partner nell’interesse della prole, senza tener conto del suo diritto alla dignità, alla salute ed all’autodeterminazione. La conseguenza deleteria è che in tal modo si ripristinano gli squilibri di potere e gli stereotipi di ruolo maschile e femminile che si dovrebbero, invece, superare con l’intervento giudiziario.

Sono questi esempi di come non si faccia giustizia e si perda una importante possibilità di affermare dall’alto dell’autorevolezza dell’istituzione giudiziaria la cultura della parità per contrastare la violenza di genere.

E’ stato dato spazio alle forze dell’Ordine brillantemente rappresentate da un vicequestore che ha dimostrato felicemente di aver compreso le peculiarità del fenomeno della violenza di genere e la vulnerabilità delle donne nel momento cruciale in cui decidono di sottrarsi alla violenza domestica.

Tuttavia è noto che l’impatto con la giustizia per le donne maltrattate presenta non pochi lati oscuri.

Anche se la legislazione ha introdotto nuove disposizioni in attuazione della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 29 /2012, l’adesione ai nuovi principi enunciati che vorrebbero mettere al centro del processo penale le vittime è rimasta incompleta.

L’attuazione giurisprudenziale di nuovi istituti si è sviluppata a macchia di leopardo sul territorio nazionale, così come le “buone prassi”. La valutazione del rischio nelle vicende di violenza di genere presenta ancora criticità da sede a sede giudiziaria, come dimostrano i persistenti sviluppi esiziali ai danni delle donne e dei loro figli.

Rimane diffusamente inattuato nelle sedi giudiziarie, ove domina l’autoreferenzialità del magistrato, il principio espresso nell’art 18 della Convenzione di Istanbul, che richiederebbe per la comprensione e repressione della violenza di genere un intervento integrato multidisciplinare.

La reiterazione dei reati e quindi l’ulteriore vittimizzazione delle donne è un altro punto dolente nella criminalità che trae forza dallo stereotipo di genere che di regola caratterizza i sex offenders .

In altri ordinamenti europei il trattamento degli autori di siffatti reati è obbligatorio e fa parte ineludibile del percorso processuale e successivo alla condanna stessa, mentre da noi si basa sull’adesione volontaria nonché sulla disponibilità del relativo programma, presente o meno da carcere a carcere.

Si stanno diffondendo sul territorio centri per uomini maltrattanti che hanno lo scopo di insegnare ad arrestare il processo psico -emotivo interiore che porta all’esplosione della violenza. Utile appare l’opera degli educatori se basata sull’apprendimento della cultura della parità di genere, anche al fine di evitare le recidive, specie nei casi in cui l’effetto dissuasivo è legato alla mera efficacia deterrente di una sentenza con sospensione condizionale della pena.

Tuttavia, sarebbe opportuna l’introduzione nel nostro ordinamento di pene accessorie adatte alla violenza di genere che scongiurino la reiterazione di crimini successivamente alla definitività della sentenza ovvero dopo l’esecuzione della condanna.

Infine il convegno ha affrontato la problematicità del conseguimento del risarcimento del danno, che le direttive europee vorrebbero si concretasse in tempi contenuti, nell’ambito dello stesso processo penale e, che in caso di insolubilità dell’autore del reato, dovrebbe essere erogato da un apposito Fondo dello Stato.

E’ noto che, nel nostro ordinamento, l’adesione dell’imputato ai riti alternativi può escludere le istanze della parte civile e costringere la persona offesa a fare causa per i danni con aggravio di spese e ritardi

nell'ottenimento del ristoro patrimoniale, che non dimentichiamo, fa parte del riconoscimento stesso del torto subito dalla vittima. Inoltre il sequestro conservativo non può essere richiesto nella fase delle indagini preliminari, circostanza che consente all'indagato di spogliarsi dei propri beni, con largo anticipo sulla richiesta di rinvio a giudizio.

A ciò si aggiunga che il nostro governo ha dato solo in parte, e con notevole ritardo, attuazione alla Direttiva 80/2004 CE che imponeva l'obbligo agli Stati di dotarsi di un fondo per erogare alle vittime di crimini intenzionali violente un indennizzo adeguato. L'infima entità degli indennizzi attualmente stanziati per le vittime di stupro ( Euro 4.300,00) ed i figli delle vittime di femminicidio ( Euro 8.200,00), che li rendono inadeguati, i requisiti per le domande e la complessità della procedura, squalificano l'intervento governativo rispetto agli obblighi europei.

A fronte delle mancanze dello Stato assumono importanza le encomiabili, ma isolate, iniziative regionali.

In Emilia Romagna la Fondazione Zavoli dal 2004, con il sostegno dei Comuni capoluogo e relative province eroga aiuti alle vittime di reati, indipendentemente dalla denuncia e dal processo, per la copertura delle spese psicologiche, mediche, di abitazione (ratei di mutui, traslochi, depositi cauzionali, nuove utenze, messe in sicurezza) studi scolastici, comprendendo anche le mancate entrate causa assenza dal lavoro, o le spese funerarie. Inutile sottolineare che due terzi dei richiedenti sono donne vittime di violenza di genere.

In Piemonte esiste un fondo regionale che garantisce il pagamento degli onorari, per le cause civili ed il processo penale conseguente a reati di violenza di genere, perpetrati ai danni delle donne residenti sul territorio.

I Coa, forti della peculiare sensibilità sul tema della parità di genere, possono assumere un compito di stimolo all'azione dell'avvocatura a favore dell'affermazione dei principi sovrariferiti, volti a mettere al centro del processo penale la vittima dei reati ed in particolare dei crimini intenzionali violenti cui appartiene la violenza di genere.

Riteniamo auspicabile nell'ottica della realizzazione dell'intervento integrato statuito dall'art 18 della Convenzione di Istanbul e dell'applicazione della Direttiva vittime 29 /2012 :

- che l'avvocatura attraverso i rispettivi Coa, con l'ausilio dei Cpo provveda all'attuazione sul territorio di programmi di eventi formativi, tavoli inter istituzionali che coinvolgano avvocati, magistrati, forze dell'ordine, servizi socio sanitari, ovvero di tutti gli attori della rete di prevenzione e protezione delle donne dalla violenza, per discutere e superare le criticità riscontrabili nel problema della tutela delle vittime, che ci occupa, mercé la condivisione delle esperienze e dei rispettivi saperi. Ciò potrebbe favorire l'auspicabile intervento di linee guida in sede giudiziaria, sollecitato da alcuni magistrati, allo scopo di superare l'applicazione, a macchia di leopardo, delle buone prassi.
- che i Coa attuino sul territorio di competenza un intervento volto a creare uno spazio di accoglienza aperto a tutte le vittime di reato, anche prima ed a prescindere dalla denuncia o dall'esistenza del processo, ove le medesime vittime possano ottenere ascolto qualificato da parte di avvocati specializzati e psicologi, attraverso apposite turnazioni dei professionisti, al fine di fornire orientamento e sostegno. Inutile dire che siffatto intervento avrebbe un rilevante impatto nella materia di violenza di genere caratterizzata dal persistente misconoscimento dell'illiceità dei fatti.

  
Avv. Maria Franca Mina